



Ministero dell' istruzione, dell'università e della ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA "F. MORLACCHI"

06123 Perugia – P.zza A. Mariotti,2 C.F. n° 80003310549

REGOLAMENTO DEI CORSI DI BASE E DI FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE

Art.1

(Corsi di base e corsi di formazione permanente e ricorrente)

Il Conservatorio F. Morlacchi di Perugia, Istituzione di Alta formazione musicale, attiva ai sensi del proprio regolamento anche i seguenti corsi:

- Corsi di base
- Corsi di formazione permanente e ricorrente.

Corsi di base

Tali corsi intendono fornire un'ampia e differenziata offerta formativa, anche diffusa sul territorio, nei campi del sapere e della pratica musicale e sono rivolti a tutti coloro che al momento non hanno la possibilità di trovare spazio, sia all'interno dei percorsi istituzionali presenti nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, sia nei percorsi di alta formazione all'interno della stessa Istituzione. I corsi possono essere frequentati, anche contemporaneamente a qualunque scuola di ogni ordine e grado, Istituzioni di livello universitario ed Istituzioni AFAM. Per tali corsi il Conservatorio garantirà la più alta qualità attraverso il suo diretto coinvolgimento nelle attività di programmazione, di reclutamento del personale, di tutoraggio, di supervisione e di verifica. L'attivazione dei corsi di cui sopra è approvata dal Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione.



Corsi di formazione permanente e ricorrente

Il Conservatorio promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi per la formazione permanente e ricorrente, senza limiti d'età, al fine di:

- a) Sviluppare conoscenze culturali e abilità e competenze musicali;
- b) Contribuire all'educazione e alla formazione musicale dell'infanzia;
- c) Favorire la crescita culturale degli adulti;
- d) Concorrere alla diffusione della cultura musicale e della fruizione consapevole della musica.

Art.2

(Offerta formativa e articolazione didattica)


1. L'offerta formativa dei corsi di cui all'art.1 (comprendente l'elenco dei corsi da attivare) è definita annualmente dal Consiglio Accademico.
2. Le attività formative dei corsi di cui all'art.1 possono comprendere insegnamenti, laboratori ed esercitazioni anche di gruppo, corali ed orchestrali.
3. Il percorso formativo dei corsi può articolarsi in periodi di studio, corrispondenti a specifici livelli di competenza. La durata dei corsi di base è di tre anni. Tale durata può essere abbreviata qualora lo studente raggiunga il livello di abilità e competenza previsto prima del tempo stabilito. Al termine di ogni periodo il Conservatorio rilascia un "certificato di competenza" che attesta il raggiungimento da parte dello studente degli obiettivi formativi, cioè dei livelli di abilità e di competenza previsti. Al termine dei corsi il Conservatorio rilascia agli interessati un'attestazione della frequenza e delle competenze acquisite.

Art.3

(Attivazione e amministrazione dei corsi)

Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente le quote di iscrizione ad ogni singolo corso e comunica il budget disponibile al Consiglio accademico in tempi utili per la programmazione.

Il Consiglio accademico determina annualmente l'attivazione dei corsi in base ad un numero minimo prestabilito di iscrizioni, ove previsto.



Conservatorio
di Musica
di Perugia
Francesco Morlacchi

Art.4

(Ammissioni, iscrizioni e verifiche per i corsi di base e di formazione permanente)

- L'ammissione avviene a seguito di domanda per uno o più corsi. Per ogni corso dovrà essere prodotta specifica domanda di ammissione.
- Le prove per l'ammissione verificano l'attitudine musicale, sia generale, sia riferita al corso richiesto e si tengono dopo le prove per l'ammissione ai corsi in ordinamento.
- Viene stilata una graduatoria tra i candidati, redatta sulla base del punteggio assegnato dalla commissione da utilizzarsi in caso di una limitazione dei posti disponibili. La commissione darà una valutazione espressa in decimi in base alla quale verrà stilata la relativa graduatoria.
- La commissione per l'ammissione svolge anche funzione di orientamento e può consigliare il candidato a sostenere l'esame per l'ammissione ad altri corsi.
- Le commissioni, formate da tre docenti interni al Conservatorio, sono nominate dal direttore che garantisce la presenza di competenze multidisciplinari e specifiche.
- I candidati che risultano utilmente collocati nella graduatoria possono iscriversi e frequentare i corsi previa presentazione della documentazione richiesta e in base ai posti effettivamente disponibili.
- Al termine del primo anno di frequenza, e a seguito di esame, lo studente valutato idoneo può continuare la frequenza, venendo eventualmente assegnato anche ad anni successivi al primo.
- Tutte le altre forme intermedie di verifica sono determinate e gestite dai docenti ai quali è affidata l'attività formativa oggetto di verifica.

Art.5

(Accordi e convenzioni con enti pubblici e privati)

1. Il Conservatorio promuove forme di interazione, raccordo e cooperazione con enti pubblici e privati, volte all'attivazione di corsi di formazione musicale, a realizzare attività di produzione artistica, progetti di ricerca e divulgazione nel campo della musica.
2. Lo strumento della convenzione è volto a regolare specifiche forme di accordo tra il Conservatorio ed enti esterni, nel rispetto delle finalità istituzionali.



Conservatorio
di Musica
di Perugia
Francesco Morlacchi

Art.6

(Sede dei corsi)

La sede dei corsi sarà quella del Conservatorio di Musica di Perugia, sita in P.zza A. Mariotti, 2.

Art.7

(Reclutamento docenti)

La docenza nei corsi di base e di formazione permanente e ricorrente è affidata ad ex studenti del Conservatorio di Musica di Perugia che abbiano conseguito il titolo richiesto entro i quindici anni precedenti all'a. a. relativo alla domanda e la cui posizione lavorativa non sia con contratto a tempo indeterminato. Il reclutamento degli ex studenti viene deliberato dal Consiglio accademico a seguito di procedura valutativa come da bando appositamente pubblicato.

Gli ex studenti sono remunerati con fondi del bilancio.

Art.8

(Docenti)

I docenti dei corsi di cui all'articolo 1, oltre ai compiti derivanti dalle funzioni di insegnamento hanno l'obbligo di:

- formulare prima dell'inizio dei corsi il calendario delle lezioni.
- tenere un registro degli iscritti, da consegnare al termine di ogni anno di corso, dove appuntare sintetiche considerazioni sul profilo di ogni singolo studente nonché riportare le presenze degli studenti.

Art.9

(Entrata in vigore, modifiche, rinvio)

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della sua pubblicazione all'Albo dell'Istituzione. Il Consiglio Accademico è competente a risolvere ogni dubbio interpretativo del presente Regolamento e ad apportarvi eventuali modifiche. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle leggi e alle normative vigenti.